

Bozza

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA E BANCA DI LEGNANO S.P.A.


L'anno, il giorno del mese di in via presso
la residenza comunale di Alessandria,

Sono presenti:

1. Il dott. Giuseppe Zarcone nato ail, in qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Alessandria;
2. la Banca di Legnano Spa, con sede in Legnano – Largo Tosi n. 9 – Capitale Sociale Euro 531.089.559,00 - Codice fiscale/Partita Iva 09492720157, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari registro delle Imprese di Milano n. 5542, in seguito denominata "Cassiere" rappresentata da..... nato a il in qualità di in rappresentanza della Banca di Legnano Spa, in virtù di.....

PREMESSO

1. che il Comune di Alessandria ha stipulato con atto repertorio n. 7041 del 16 maggio 2012 apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con Banca di Legnano Spa;
2. che il Comune di Alessandria, con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 12 luglio 2012 ha deliberato il dissesto finanziario;
3. che con DPR del 30.08.2012 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone dei dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro, dott. Giuseppe Zarcone;
4. che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/08/200 n. 267 la Commissione Straordinaria di liquidazione in data 3 settembre 2012 si e' regolarmente insediata presso il Comune di Alessandria (AL) eleggendo quale presidente il dott. Giuseppe Zarcone, così come da delibera n. 1 del 3 settembre 2012;
5. che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, lettera B e 11, comma 1 del DPR del 28.4.1993, n. 378;
6. che ai sensi del citato art. 11 del DPR. 24 agosto 1993 n. 378 spetta al tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione o del Presidente o componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;
7. che con delibera commissariale n.del..... è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
8. che il Comune di Alessandria è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni.

9. che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
10. che con nota del.....n.....e' stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A – Ufficio l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
11. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A- Ufficio....., con nota n..... del..... Ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n.,,,, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di..... intestata “.....”

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 AFFIDAMENTO

Il dott. Giuseppe Zarcone, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Alessandria affida con decorrenza dal la gestione del servizio cassa alla Banca di Legnano Spa, in seguito denominata Banca-Cassiere alle condizioni che seguono

ART. 3 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, presso la Dipendenza di Alessandria Piazza della Libertà' nn. 20-21-22 e 22/A durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico;

ART. 4 OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende :

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita , in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione

ART.5 ADEMPIMENTI



La Banca-Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione Straordinaria di Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 6 RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.


Qualora le annotazioni di cui sopra sono mancanti, il tesoriere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

ART. 7 PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati

Handwritten signatures in black ink, appearing to be three distinct signatures.

progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare :

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.
- i) il codice SIOPE

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancario precedente la scadenza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della commissione di liquidazione.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò ha dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 8 TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720 e relative norme di attuazione.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria a seguito di sua richiesta.

La Banca Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 10 ESTRATTO CONTO

Trimestralmente la Banca-Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione nel domicilio di cui appresso l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate ed uscite.

ART. 11 OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca-Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogo convenzione stipulata con il Comune di Alessandria.

ART. 12 VERIFICHE DI CASSA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.



**ART.13
DURATA**

La Banca-Cassiere assume la gestione del Servizio con decorrenza dal.....alla scadenza del contratto del Comune di Alessandria, ovvero precedente qualora la Commissione termini le attività di liquidazione.

**ART.14
COMPENSI**

Per lo svolgimento e la gestione del servizio da parte della Banca di Legnano S.P.A., non viene richiesto alcun compenso.

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, stampati, etc.). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione su conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese. La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

**ART.15
DOMICILIO**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Casa Comunale di Alessandria e quanto alla Banca-Cassiere presso la dipendenza di Alessandria, Piazza della Libertà' 20,21,22 e 22/A- Alessandria.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Alessandria.

**ART. 16
ADEMPIMENTI FISCALI**

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico del tesoriere.

**ART. 17
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**


Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**ART.18
RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be three distinct signatures.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione



Banca di Legnano S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art.15.


Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca di Legnano S.p.A.



Publicata all'albo pretorio on line del Comune il 10 settembre 2012 con pubblicazione numero 2114 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Sig. Salvatore De Natale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. De Natale', written over the printed name.